

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO**ORDINANZA N. 1182 DEL 19 FEBBRAIO 2026 – PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2025 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA E UDINE.****1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO**

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1182 del 19 febbraio 2026 recante** "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della provincia di Gorizia e di Udine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026" (di seguito "**Ordinanza**").

L' Ordinanza **all'art. 12** dispone quanto segue:

**ART. 12
(Sospensione dei mutui)**

- In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. **I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
- **Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza**, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - o tempi di rimborso;
 - o costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - o il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954
Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actaliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia.
Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 20 gennaio 2027** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari **dovranno recarsi in Agenzia o inviare a mezzo pec una richiesta scritta alla propria Agenzia di riferimento attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca con indicazione dell'opzione prescelta.**

L'elenco dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 18 gennaio 2026 su cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è consultabile nell' "Allegato all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026".

La richiesta dovrà pervenire entro il 20 aprile 2026 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA OCDPC **1182 del 19/02/2026** – Data di pubblicazione sul sito 16/03/2026